

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3110-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: SCÀLFARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 3 agosto 1988 (Stampato n. 642)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(FANFANI)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 9 agosto 1988*

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data

Presentata alla Presidenza il 23 gennaio 1989

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3110 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 642), che viene allegata.

ALLEGATO.

L'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, rappresenta un importante strumento convenzionale atto a promuovere — come si legge nel preambolo — la cooperazione tra i due Stati in conformità ai principi dell'atto finale della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

L'opportunità dell'Accordo in parola deriva, oltre che dalla necessità di predisporre un quadro di certezza giuridica nei rapporti tra l'Italia e la Repubblica democratica tedesca nella materia civilistica — che comprende anche il diritto di famiglia ed il diritto del lavoro —, anche dai crescenti contatti tra i due Paesi in campo sociale e turistico.

In base all'Accordo in parola, i cittadini di ciascuna Parte contraente avranno, sul territorio dell'altra Parte, libero accesso alle autorità giudiziarie, per la difesa dei loro diritti ed interessi, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima.

Tale disposizione stabilisce un rapporto di parità giuridica, ai fini della materia regolata nella Convenzione, tra i cittadini italiani e quelli tedesco-orientali dinanzi alle istanze giudiziarie dei due Paesi.

Inoltre le due Parti si impegneranno a concedersi reciproca assistenza giudiziaria in materia civile, al fine di facilitare l'esecuzione di atti processuali e l'espletamento di attività collaterali ai procedimenti riguardanti questioni civili.

Particolarizzate norme regolano l'attuazione dell'assistenza reciproca, creando un chiaro e sicuro punto di riferimento per gli operatori del diritto che intendano avvalersi delle facilitazioni previste nell'Accordo.

Un'importante norma garantisce i diritti dei testimoni e degli esperti di una Parte contraente che compaiono dinanzi ad un'autorità giudiziaria dell'altro Stato. Essi non potranno essere perseguiti penalmente o arrestati per reati commessi prima di varcare il confine della Parte richiedente, né potranno essere eseguite nei loro confronti sentenze penali emanate in precedenza.

In base all'Accordo in esame l'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata se il suo espletamento possa causare pregiudizio alla sovranità e sicurezza o sia contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta. La norma in parola, mentre tutela gli Stati contraenti da eventuali richieste di assistenza che risultassero inesequibili per la loro natura, circoscrive opportuna-

mente la casistica che consente di rifiutare la collaborazione allo Stato che inoltra l'istanza di assistenza giudiziaria in materia civile.

Importanti ed utili disposizioni riguardano l'esenzione dalle legalizzazioni di atti e certificazioni emanati o convalidati dalle pubbliche autorità delle due Parti, lo scambio e la trasmissione di atti di stato civile.

Nell'Accordo in esame è inoltre regolata la delicata materia dell'assistenza bilaterale per l'ottenimento degli alimenti dovuti ai cittadini delle due Parti contraenti. Le relative disposizioni appaiono pienamente idonee a evitare possibili contese sulla loro interpretazione e predispongono un preciso quadro normativo atto a tutelare i diritti facenti capo ai cittadini dei due Paesi.

In base all'Accordo, e secondo le modalità in esso stabilite, ciascuna Parte contraente riconoscerà ed eseguirà le decisioni in materia di alimenti pronunciate dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte.

All'Accordo in esame è accluso uno Scambio di Note di eguale tenore tra l'Italia e la Repubblica democratica tedesca, in cui è ribadito il diritto sovrano di ogni Stato, derivante dal diritto internazionale, di determinare le condizioni per l'acquisizione, il mantenimento e la perdita della propria cittadinanza.

Tale precisazione si è resa opportuna a motivo delle differenze esistenti nei due ordinamenti giuridici in materia di cittadinanza.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 31 dell'accordo e allo scambio di note.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.